



PROCURA GENERALE
della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE

R.G. 22817/2021

Il P.G.

Letto il ricorso per cassazione proposto nell'interesse del Prof. *****, quale legale rappresentante della Società ***** e *****, terzo intervenuto, avverso la sentenza n. 361/2021 del 26 aprile 2021 emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444 c.p.p, con cui è stata applicata la pena a *****, *****, ***** e ***** per plurimi reati di bancarotta fraudolenta in danno della ***** S.p.A., dichiarata insolvente con sentenza del 10/8/2017 e in amministrazione straordinaria, e disponeva la restituzione dei beni in sequestro “(complesso dei beni immobili, terreni ed edifici, costituenti il complesso dei costruendi resort turistici con annessi impianti sportivi di “***** s.r.l.” e “***** s.r.l.”...)” al Collegio dei Commissari e legali rappresentanti della procedura di Amministrazione Straordinaria di ***** S.p.A., osserva quanto segue.

Con un unico articolato motivo che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa del ricorrente, premesso che il giudice aveva disposto l'integrazione del contraddittorio ben consapevole che solo la ***** s.r.l. e la ***** s.r.l. erano gli unici soggetti a poter vantare pretese sui beni sequestrati e che alcun rilievo potevano avere nei loro confronti gli accordi delle altre parti processuali, censura la disposta restituzione dei beni alla ***** S.p.A. sotto diversi aspetti:

1) gli immobili non potevano costituire profitto diretto dei reati fallimentari perché gli importi distratti dagli imputati dalla ***** s.p.a. erano stati investiti solo in parte nelle società rappresentate dal ricorrente e, invece, realizzati soprattutto grazie alle “ben più consistenti risorse” immesse da altri soggetti estranei alle condotte illecite, per cui mancava quel collegamento diretto e immediato degli stessi con il profitto illecito ed errati erano i riferimenti giurisprudenziali riportati in sentenza;

2) le società titolari dei beni avevano una compagine sociale composta in maggioranza da soggetti – di “grande rilevanza economica e caratura imprenditoriale” - diversi dagli imputati e, si ribadisce, estranei alle indagini, circostanza che segnala ancor più la distanza tra i beni stessi, il profitto illecito e la persona dell'imputato *****, legale rappresentante della socia ***** s.r.l., privo, peraltro, di deleghe all'interno del Consiglio di Amministrazione delle due società rappresentate dal ricorrente, come ben esplicitato nelle varie consulenze di parte prodotte;

3) le dichiarazioni di ***** non riguardavano gli altri soci ma sole i rapporti con il fratello, che non si occupava dell'investimento immobiliare avviato dalle società ricorrenti, e, in ogni caso, contrastavano con il dato documentale, così come irrilevante i riferimenti alle contestazioni del MISE, relative non al mancato impiego dei contributi erogati ma ai ritardi nella realizzazione delle opere;

4) gli immobili non sono mai stati nel possesso o detenzione della ***** s.p.a., sì da ulteriormente escludere qualsiasi diritto alla restituzione alla Amministrazione Straordinaria della società insolvente e da imporre, viceversa, anche alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la restituzione alle società rappresentate dal ricorrente a cui erano state sequestrate;

5) la sproporzione tra il valore attuale dei beni e l'importo dell'illecito profitto costituisce, contrariamente a quanto assunto dal giudice, prova della impossibilità di identificare il profitto illecito, come quantificato, nel compendio originariamente vincolato;

6) assenza di motivazione in ordine alla quantificazione del profitto del reato che secondo i propri consulenti si sarebbe ridotto in modo consistente a nulla rilevando i flussi finanziari tra soggetti diversi rispetto alle società del ricorrente, quali quelli tra ***** e Ing. *****.

In premessa, pur considerata la particolarità della sequenza processuale, va rilevata l'ammissibilità del ricorso, tenuto conto che le società rappresentate dal ricorrente, anziché sottrarsi al contraddittorio e conservarsi la possibilità di adire il giudice dell'esecuzione conservando più gradi di giudizio di merito, hanno accettato di interloquire nel giudizio di cognizione e, dunque, in ossequio ai principi attestati dalle Sez. Unite n. 48126 del 20/07/2017 (Cc. (dep. 19/10/2017 Rv. 270938), acquisito la legittimazione a impugnare la sentenza in sede di legittimità.

Nel merito si ritiene che il ricorso sia infondato e si procederà seguendo i punti del ricorso sopra indicati.

Punto 1):

Il giudice del patteggiamento ha confermato che i beni in sequestro costituivano il frutto del reimpiego delle somme illecitamente travasate dalla ***** s.p.a. alle società ricorrenti e, come tali, rientrassero nel profitto diretto del reato non essendo state rinvenute le somme di denaro anch'esse oggetto della misura cautelare.

Gli imputati, in particolare, hanno concordato la pena in relazione a reati di bancarotta fraudolenta perché, avvicendatisi nell'amministrazione, formale o di fatto, della ***** s.p.a., della ***** scarl, della ***** s.r.l. (anche quest'ultima successivamente dichiarata fallita), hanno sottratto alle casse della ***** (per quel che interessa nella specie) la somma di 41.259.980 trasferite alla ***** s.r.l. che la investiva nella collegata società ***** s.r.l., di cui ***** è stato amministratore, la quale a sua volta le versava alla ***** s.r.l. e ***** s.r.l.. Tale importi, certamente provento della condotta delittuosa, sono stati usati per la realizzazione, affidata nel 2009 proprio alla ***** e alla ***** , dei due complessi immobiliari, non ancora terminati, sequestrati e oggetto delle pretese del ricorrente.

Il giudice, a sostegno delle sue affermazioni e ai fini della identificazione del profitto, ha ricordato gli esiti della relazione dei Commissari Straordinari e delle consulenze PWC, circa le cause dell'insolvenza della ***** s.p.a e i passaggi delle risorse finanziarie, immediatamente destinate, pur con passaggi formali tra più società, all'operazione immobiliare, dato confortato dalle coincidenze temporali dei trasferimenti.

La qualificazione dei beni in sequestro come profitto diretto appare corretta emanazione dei principi affermatasi nella giurisprudenza di legittimità e confortati dalla normativa internazionale per cui nel concetto di profitto vanno ricompresi non solo i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità, che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa, ossia anche qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso quando sia collegabile causalmente al reato stesso ed al profitto immediato - il danaro - conseguito e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto (Sez. Un. n. 10280 del

25/10/2007 Miragliotta). In tali casi è possibile l'adozione di un provvedimento cautelare reale finalizzato alla confisca diretta “ nella misura in cui i beni si traducano in un immediato ed effettivo incremento del patrimonio, dunque di un risultato economico positivo concretamente determinato in misura maggiore di ciò che avrebbe dovuto essere conseguito” (v., in motivazione, Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease s.p.a., Rv. 258577 e Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, dep. 2014, Riva Fi.Re. s.p.a., Rv. 257788)” (così Sez. 6 - , Sentenza n. 20179 del 10/03/2021 Cc. (dep. 20/05/2021) Rv. 281306, Sez. 6 - , Sentenza n. 25329 del 01/04/2021 Cc. (dep. 01/07/2021) Rv. 281532 Sez. 6, Sentenza n. 7896 del 15/12/2017 Ud. (dep. 19/02/2018) Rv. 272482.

La prima censura perciò appare infondata.

Punti 2) e 3):

Quanto all'estraneità delle due società ricorrenti, anche in questo caso la motivazione non appare censurabile avendo il GUP valorizzato la rappresentanza da parte di ***** delle ***** s.r.l., titolare di una quota assai consistente delle due società ricorrenti (ora ceduta alla curatela della ***** s.r.l.), in grado quindi – ciò intende chiaramente dire il giudice nonostante i rilievi difensivi – di poter, di fatto, eventualmente garantirsi in modo agevole, a fronte della presenza di altri soci con modeste quote societarie, il controllo societario, per ritenere “la riconducibilità dei rispettivi asset e management [delle due società ricorrenti] all'odierno imputato *****”. Il giudice ricorda la scrittura privata del 2015 in cui gli imputati riconoscono il credito della Tecnis nei confronti di varie società, tra cui la ***** s.r.l.. E, soprattutto, in sentenza si richiamano le dichiarazioni dello stesso imputato appena citato, oltre che ammissive degli illeciti transiti finanziari dalla *****, sulla gestione esclusiva dell'ambizioso progetto immobiliare, dopo la definizione dei rapporti con il fratello e gli altri originari soci, realizzato con le risorse di ***** fino al 2013 e poi con i contributi ministeriali e bancari. Sul punto la doglianza appare inammissibile perché denuncia un travisamento che, oltre a non essere supportato da allegazione, non emerge dalla sentenza stessa e sollecita un sindacato sugli elementi fattuali non consentito alla Corte di legittimità.

Infondati, pertanto, appaiono anche tali motivi.

Punto 4):

Corretto appare il ragionamento che ha indotto il giudice a disporre, in luogo della confisca facoltativa ex. art. 240 c.p., la restituzione all'amministrazione straordinaria della società insolvente Tecnis s.p.a. ricordando come il sequestro preventivo, mai impugnato dal terzo e dagli allora indagati, dopo la conferma in sede di riesame, avesse anche una funzione impeditiva ossia di evitare la perdita del bene e protrarre gli effetti della condotta criminosa.

Così come puntuale l'osservazione che l'organo commissariale possa avere il diritto alla restituzione dei beni nel caso di sequestro impeditivo (e non in quella funzionale alla confisca obbligatoria), pur non avendo in precedenza avuto la disponibilità dei beni, quale soggetto portatore di un proprio interesse meritevole di tutela e incaricato dell'amministrazione della massa attiva, nella prospettiva della conservazione della stessa ai fini della tutela delle pretese dei creditori, trattandosi di approdo ormai consolidato (Sez. U - , Sentenza n. 45936 del 26/09/2019 Cc. (dep. 13/11/2019) Rv. 277257 - Sez. 6 - , Sentenza n. 3761 del 17/11/2020 Cc. (dep. 01/02/2021) Rv. 280593 - 01 che afferma "In tema di sequestro preventivo impeditivo di beni appartenenti ad una società fallita, la persistenza del rischio di reiterazione o aggravamento delle conseguenze del reato deve essere valutata tenendo conto del trasferimento della disponibilità e dell'amministrazione dei beni dal fallito agli organi della procedura concorsuale, bilanciando le esigenze cautelari con quelle di tutela dei creditori").

La circostanza, pertanto, che i beni siano stati sequestrati a terzi, ossia alle società ricorrenti, appare irrilevante e non ostativa alla destinazione degli stessi ad altri che vantano diritti e che hanno il dovere di preservare la massa fallimentare.

La restituzione all'organo commissariale, deputato proprio alla ristrutturazione e liquidazione della società insolvente e che esercita proprio i poteri di gestione e amministrazione dei beni, garantisce, infatti, anche la soddisfazione dei diritti dei terzi sui beni originariamente sequestrati, ivi compresi i terzi intervenuti nel processo e, dunque, appare opzione corretta.

Anche tale censura si palesa, dunque, infondata.

Punto 5)

In ordine all'impiego di ulteriori lecite provviste, quali i contributi del Ministero per lo sviluppo Economico, pur riconosciuti dal giudice, questi rileva in modo congruo come l'importanza delle risorse inizialmente apportate da ***** siano state riconosciute dallo stesso imputato ***** . E proprio dal contenzioso

con il MISE il giudice trae argomenti per dubitare che quelle erogazioni statali, atteso lo stato ancora assai incompleto dei lavori, siano state, in parte o in tutto, dirottate verso altra destinazione rispetto all'operazione immobiliare permanendo, dunque, preminente il valore del finanziamento della ***** e la relazione pertinenziale con le condotte delittuose oggetto del negozio giuridico tra le parti, salva naturalmente la valutazione che l'organo commissariale potrà effettuare nel corso della gestione della massa fallimentare e della tutela di tutti i creditori.

Né risponde a verità che il giudice non abbia vagliato le ultime produzioni documentali del terzo interessato, oggi ricorrente, avendo privilegiato (v. pagg. 19 e 20 sentenza impugnata) le conclusioni delle plurime consulenze tecniche sull'entità del profitto su cui le parti hanno concordato la pena e rimandato alle verifiche in sede di amministrazione straordinaria, si ripete, circa le pretese creditorie.

Punto 6)

Nella sentenza impugnata si è, inoltre, dato conto che tutti i trasferimenti di denaro tra la ***** e le altre società, tutte riferibili a *****, fossero tese a finanziare la ***** per essere poi reimpiegate all'esterno delle società stesse, dato che non è stato contestato nemmeno dagli imputati e che smentisce la visione parcellizzata descritta dalla difesa del ricorrente.

Il giudice del patteggiamento risponde alla doglianza difensiva, reiterata in questa sede, condividendo la puntuale ricostruzione dei consulenti dell'organo requirente e, in merito, ha esaustivamente spiegato come i rapporti finanziari tra le società suindicate, la ***** e la ***** e la ***** e ***** s.r.l. debbano essere letti in modo unitario cosicché, pertanto, le emergenze non consentono di operare una riduzione dell'importo sottratto alla società insolvente, calcolato tenendo conto della triangolazione delle relazioni economiche.

L'utilizzo diretto delle provviste indicate in imputazione nell'investimento immobiliare è circostanza, peraltro, già affermata dal riesame in risposta alle deduzioni del ricorrente, intervenuto anche all'epoca, con provvedimento la cui impugnazione non fu coltivata.

P.Q.M.

Chiede che la Corte Suprema di Cassazione rigetti il ricorso.

Roma 23 settembre 2021

Il sostituto Procuratore generale
Delia Cardia